

## RELAZIONE TECNICA

Il presente decreto legislativo specifica sostanzialmente obblighi cui i datori di lavoro sono già tenuti, in base alla disciplina generale del corrispondente Titolo I del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.

I predetti obblighi di sicurezza, pertanto, continueranno ad essere adempiuti dalle Amministrazioni nei limiti delle risorse proprie già a tali fini destinate.

Quanto appena esposto è attinente sia al Titolo I del presente decreto legislativo che ad ogni altro Titolo dell'articolato in quanto gli obblighi ivi previsti sono già disposti dai Titoli da II a VIII-bis del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.

In particolare, si segnala come il Capo V, Titolo VIII, del presente decreto introduca obblighi correlati all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti da agenti fisici (radiazioni ottiche) i quali non comportano oneri aggiuntivi a carico delle pubbliche amministrazioni. I relativi adempimenti ed obblighi, peraltro, già previsti, come detto, in via generale dal citato decreto legislativo n. 626 del 1994, Titolo I, sono riferibili ai soli lavoratori esposti durante il lavoro alle radiazioni ottiche emesse da sorgenti artificiali.

Analoghe considerazioni valgono per il Capo IV del Titolo VIII, del presente decreto, il quale riporta, senza modificazioni, i contenuti del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 257, in materia di prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici).

Ne consegue, pertanto, che dall'attuazione del presente provvedimento non derivano quindi nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Gli articoli **5** e **6** istituiscono due nuovi organismi: il Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro e la Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro; tali organismi non comportano

oneri a carico della finanza pubblica; è infatti previsto che ai componenti degli stessi non spetti alcun compenso, rimborso spese o indennità di missione.

Relativamente al sistema informativo di cui all'articolo 8, comma 8, si evidenzia che le attività ivi previste devono essere realizzate dalle amministrazioni di cui al comma 2 utilizzando le ordinarie risorse personali, economiche e strumentali in dotazione.

Le disposizioni di cui al successivo articolo 9 attribuiscono all'ISPESL, all'INAIL e all'IPSEMA una serie di funzioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro in particolare in materia di formazione, promozione e divulgazione della cultura della salute e sicurezza del lavoro, nonché di investimento in salute e sicurezza sul lavoro.

In realtà si ripropongono organicamente e sistematicamente le competenze dei predetti Istituti, senza alcun aggravio sulle rispettive dotazioni finanziarie o di organico.

Infatti con riferimento ai compiti dell'ISPESL si evidenzia, in via preliminare, che gli stessi risultano già espletati dall'Istituto sulla base delle disposizioni recate dalla legge 833 del 1978 (articolo 23 terzo comma ), e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 303 del 2002, recante il regolamento di organizzazione del predetto Istituto.

In particolare, il disposto dell'articolo 9, commi 5 e 6 lettera *f*) dello schema riproduce il contenuto dell'articolo 1 del citato D.P.R 303 del 2002, che, come detto, delinea la configurazione giuridica e le funzioni generali svolte dall'Istituto.

L'articolo 2, comma 1 del D.P.R 303 del 2002, trova corrispondenza nelle previsioni dell'articolo 9 comma 6, lettera *a*) e, con riferimento alla attività di promozione studio e ricerca analoga corrispondenza si rinviene nell'articolo 2 comma 2, lettera *c*).

La lettera *d*), del medesimo articolo 2, DPR 303 del 2002 è relativa alla attività di supporto al Servizio Sanitario Nazionale e trova corrispondenza nel disposto della lettera *h*), comma 6 dell'articolo 9 del presente decreto.

In relazione all'articolo 2, comma 3, lettera *b*), D.P.R 303 del 2002 relativo agli accertamenti dell'idoneità dei luoghi di lavoro si evidenzia che, seppure descritte in modo più sintetico, le stesse competenze trovano corrispondenza nelle lettere *i*) ed *l*) del comma 6 dell'articolo 9 del presente decreto.

Per quanto concerne l'attività di consulenza che l'ISPESL fornisce ai sensi dell'articolo 2, comma 4 lettere *a*), *b*) e *c*) al Ministero della salute, al Governo ed alle Regioni per i piani sanitari, si rileva che la disciplina dell'attività stessa risulta trasfusa nel contenuto dell'articolo 9, comma 6, lettere *f*), *g*), *h*).

Infine con riferimento all'attività svolta dall'ISPESL quale *Focal Point* per l'Italia e per l'Agenzia Europea per la sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 2, comma 5 lettera *d*) del più volte citato D.P.R 303 del 2002, si fa presente che la disciplina della medesima risulta sostanzialmente riprodotta nella disposizione recata dall'articolo 9, comma 6, lettera *p*).

Riguardo ai compiti dell'IPSEMA si evidenzia che le disposizioni contenute nell'articolo 9 hanno un carattere meramente ricognitivo dei compiti che l'ordinamento già attribuisce all'Istituto.

L'elencazione contenuta nel testo dell'articolo in esame riassume, infatti, in chiave di politiche attive nel settore della salute e sicurezza come richiesto dalla legge 3 agosto 2007, n. 123, le attività che l'IPSEMA, quale ente assicuratore preposto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nonché alla prevenzione nel campo marittimo, è chiamato ad disimpegnare. Un ruolo centrale, quest'ultimo, che sembra voler essere accentuato dall'ordinamento che di recente ha affidato all'Istituto dei compiti propositivi di natura tecnica in materia di prevenzione ai fini della sicurezza della navigazione (art. 8 decreto legge 1.10.2007 n. 159, convertito con la legge n. 222/2007).

In conclusione si sottolinea che alle funzioni previste dall'articolo in esame gli enti fanno fronte, secondo quanto stabilito dall'articolo 304 relativo alla "clausola di copertura", attraverso una diversa allocazione delle ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie, allo stato in dotazione ai medesimi, nonché da quota (il

50%) dei proventi relativi all'attività di consulenza alle aziende prevista dal comma 2, lettera c) e dal comma 3.

L'articolo **10** costituisce mera riproposizione dell'articolo 24 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, non prevedendo oneri aggiuntivi rispetto a dette attività.

L'articolo **11** individua le attività svolte dalle amministrazioni e dagli enti pubblici in materia di salute e sicurezza sul lavoro. In particolare:

a) i commi 1, 2 e 5, in attuazione del criterio di delega di cui all'articolo 1, comma 2, lettera p) della legge n. 123/2007 prevedono:

- il finanziamento di progetti di investimento in materia di salute e sicurezza sul lavoro da parte delle piccole, medie e micro imprese;
- il finanziamento di progetti formativi specificatamente dedicati alle predette imprese;
- il finanziamento delle iniziative formative attuate da Istituti scolastici, universitari e di formazione professionale;
- il finanziamento di quota parte del fondo di cui all'articolo 52.

I predetti finanziamenti sono a valere sulle risorse individuate dall'articolo 1, comma 7-bis della legge n. 123/2007 pari a 50 mln di euro annui a decorrere dall'anno 2008, annualmente ripartiti con decreto. In sede di prima applicazione il comma 7 prevede che tali risorse siano utilizzate entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto in esame secondo le priorità stabilite con accordo adottato in Conferenza Stato-Regioni.

b) I commi 3 e 6 prevedono che le amministrazioni pubbliche e le regioni e province autonome concorrono alla programmazione e realizzazione di progetti formativi in materia di salute e sicurezza e promuovono attività specificatamente destinate ai lavoratori immigrati o alle lavoratrici finalizzate a migliorare i livelli di tutela negli ambienti di lavoro. Alle predette funzioni le amministrazioni fanno fronte, secondo quanto stabilito dall'articolo 304 relativo alla "clausola di copertura", attraverso una diversa allocazione delle ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie, allo stato in dotazione alle medesime.

L'articolo **52** prevede la costituzione di un Fondo di sostegno alle attività di cui al comma 1, finalizzato al sostegno e al finanziamento:

- delle attività delle rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza territoriale, ivi compresa la formazione
- della formazione dei datori di lavoro delle piccole e medie imprese, dei piccoli imprenditori, dei lavoratori stagionali agricoli e dei lavoratori autonomi;
- delle attività degli organismi paritetici.

Il comma 2 prevede che il Fondo, il cui funzionamento e relativo procedimento amministrativo e contabile di alimentazione sono disciplinati con decreto dei Ministri del lavoro e della salute, di concerto con il Ministro dell'economia, è finanziato da:

- un contributo delle aziende nel cui ambito non è stato eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, in misura pari a due ore lavorative annue per lavoratore;
- le entrate derivanti dall'irrogazione delle sanzioni previste dal decreto in esame per la parte eccedente quanto riscosso a seguito dell'irrogazione delle sanzioni previste dalla previgente normativa abrogata dallo stesso decreto nel corso dell'anno 2007, incrementato del 10%;
- una quota (50%) delle risorse derivanti dalle attività di consulenza alle aziende svolte dall'INAIL, dall'ISPESL e dall'IPSEMA ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c) e comma 3;
- una quota delle risorse di cui all'articolo 11, comma 2.

L'articolo 305 contiene la clausola di copertura.